

# A proposito di **omicidio stradale**

A giugno abbiamo pubblicato un articolo incentrato sulle sanzioni previste dal nuovo reato che colpisce i pirati della strada. Ma cosa cambia da un punto di vista assicurativo?

*“Ho letto l’articolo dell’avvocato Angelo Costa pubblicato su CamperLife nel mese di giugno e relativo al nuovo reato di omicidio stradale. Come possiamo tutelarci da un punto di vista assicurativo?”*

William

L'introduzione della nuova legge sull'**omicidio stradale** e sulle **lesioni personali stradali**, che inasprisce le norme già esistenti, è entrata in vigore il 24 marzo 2016 con L. 41/2016. Il legislatore ha voluto dare una risposta concreta alla costante richiesta da parte dei famigliari delle vittime, che nella maggior parte dei casi hanno visto i **responsabili impuniti**. A seguito di questa legge l'omicidio stradale e le lesioni personali derivanti dalla circolazione stradale **diventano reati** espressamente previsti dal Codice Penale. Inoltre sono previsti **f no a 20 anni di carcere** per omicidio stradale e **f no a 7 anni di carcere** per lesioni personali. Questa nuova normativa, che vede coinvolti persino gli automobilisti più prudenti, ha reso ancora più evidente la necessità di avere a fianco un **legale** che, attivandosi fin da subito per noi, può fare la differenza. Infatti la nuova normativa prevede che il delitto di omicidio stradale sia attribuito non solo nel caso di guida sotto effetto di alcol o stupefacenti, ma anche a seguito di **semplice violazione** del Codice della Strada. Prevede però anche che il delitto di lesioni personali non sia più gestito dal Giudice di Pace a seguito della querela di parte, prevedendo il **procedimento penale d'ufficio** con competenza del Tribunale. Sicuramente vien da sé che l'iter che ne segue comporta un **impegno economico** molto gravoso per tutti i soggetti interessati. La **polizza di tutela legale** offerta dalle varie compagnie all'interno della polizza RCAuto o stipulata separatamen-

te ha proprio lo scopo di **difendere legalmente ed economicamente** l'assicurato da qualsiasi vertenza arrivando persino a coprire le spese di soccombenza nel caso in cui, dopo aver perso la causa, il giudice lo condanni a risarcire la controparte. Il mercato assicurativo offre una vasta gamma di scelte possibili ed è quindi **compito dell'utente** sapersi districare tra i prodotti più adatti alle proprie esigenze. Nel rispetto del tariffario nazionale forense e nei limiti dei massimali previsti, **la tutela legale copre** le spese nel processo penale, quelle dei vari interventi dei consulenti tecnici e dei periti, la registrazione degli atti, le spese delle indagini per la ricerca di prove a nostra difesa e tutto ciò potendoci avvalere della libera scelta del legale o appoggiandoci a quelli offerti dalla Compagnia, che si occuperanno non solo della difesa del proprietario del mezzo ma anche dell'eventuale locatario, conducente autorizzato e dei trasportati. Generalmente questo tipo di polizza ha una **durata annuale** prevedendo il tacito rinnovo, a meno che non sia inserita all'interno del contratto di RC Auto seguendo in questo caso le stesse regole di rinnovo e disdetta previste per tale contratto. Oggi questo tipo di assicurazione è **regolamentato da una direttiva** dell'Unione Europea e il relativo mercato è in costante crescita in tutti i paesi dell'Unione. Importante, come sempre, valutare attentamente **le Condizioni di Assicurazione e le Garanzie Prestate** oltre ai massimali. Per ultimo, ma non per importanza, qualora si conducano veicoli anche non di proprietà, è importante valutare la stipula di una polizza di tutela legale personale che ci garantisca anche per questi eventi. Per qualsiasi necessità potete contattarmi tramite la segreteria CamperLife o scrivendo a [etoninelli@agenzietoninelli.it](mailto:etoninelli@agenzietoninelli.it). n